

Contratto di utilizzo dell'infrastruttura

(INV)

tra

CargoBeamer Servizi Terminalistici Italia s.r.l

di seguito denominata Impresa di Infrastruttura Ferroviaria (EIU) e

l'impresa ferroviaria

.....

.....

rappresentato da, di seguito denominata IF (impresa ferroviaria)

di seguito denominate congiuntamente Parti EIU e IF

Preambolo

L'IF fornisce servizi di trasporto pubblico di merci con origine o destinazione presso l'impianto di servizio di RIU o i binari di raccordo ad esso collegati. RIU gestisce un impianto di servizio pubblico e lo mette a disposizione di IF dietro pagamento di un corrispettivo sulla base del presente accordo contrattuale.

§ 1 Oggetto del contratto

(1)

L'oggetto di questa INV è la definizione delle condizioni per la concessione dell'uso della rispettiva struttura di servizio dell'EIU.

(2)

Per l'utilizzo dell'impianto di servizio IF è tenuta a corrispondere le tariffe d'uso concordate ai sensi dell'art. 3 della presente INV e dell'Elenco dei corrispettivi.

(3)

L'IF fornisce servizi di trasporto ferroviario di merci a proprio nome, sotto la propria responsabilità e per proprio conto sulla base delle normative vigenti.

§ 2 Componenti contrattuali

Gli elementi integrati del presente contratto sono modificati di volta in volta:

- Modulo di registrazione (Allegato 1)
- Le condizioni di utilizzo delle strutture di servizio, sezione generale - NBS-AT - dell'EIU (Allegato 2),
- Condizioni di utilizzo delle strutture di servizio, sezione speciale - NBS-BT - dell'EIU (Allegato 3) e
- l'elenco degli oneri dell'EIU (Allegato 4) e
- il regolamento di funzionamento dell'EIU (Allegato 5)

§ 3 Condizioni di utilizzo

(1)

L'IF è in possesso dell'autorizzazione ufficiale richiesta per la fornitura dei propri servizi di trasporto ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 112/2015 dalla legislazione di un altro Stato membro delle Comunità europee o è in possesso di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di trasporto ferroviario rilasciata dalla legislazione di uno Stato membro dell'Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo. L'IF è tenuta a fornire all'URI, su richiesta, la prova di tale autorizzazione.

(2)

Su richiesta, l'IF deve fornire all'URI una polizza assicurativa valida per la responsabilità civile, per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità ambientale, conforme alle disposizioni di legge.

(3)

La progettazione, l'accettazione e l'autorizzazione dei veicoli utilizzati dall'IF devono essere conformi a D.lgs n. 57/2019 e ai relativi decreti dell'ANSFISA e successive modifiche.

(4)

L'IF dovrà gestire la ferrovia esclusivamente con personale qualificato secondo quanto previsto dai decreti ANSFISA in materia.

(5)

L'utilizzo dell'impianto di servizio è soggetto alle Condizioni di utilizzo degli impianti di servizio di CargoBeamer Servizi Terminalistici Italia s.r.l., Parte Generale e Parte Speciale. L'utente può richiedere i piani di tracciamento dell'impianto di servizio all'EIU a pagamento. Le condizioni d'uso in vigore al momento della stipula del contratto sono allegate al presente contratto come Allegati 2 e 3.

(6)

L'IF deve impiegare esclusivamente personale che abbia acquisito familiarità con le istruzioni d'uso e le direttive locali e deve dimostrarlo su richiesta dell'IF. L'istruzione sull'infrastruttura ferroviaria dell'IF da utilizzare è fornita dall'IF a fronte del rimborso dei costi.

(7)

L'utilizzo contemporaneo dell'infrastruttura ferroviaria dell'IF da parte di più IF è regolato dall'IF stessa. L'IF deve attenersi alle istruzioni impartite da quest'ultima.

(8)

Ogni utilizzo della struttura di servizio dell'EIU deve essere registrato utilizzando il modulo d'ordine di cui all'Allegato 1. La richiesta deve essere effettuata con almeno 48 ore di anticipo. L'IF, verificata la richiesta, assegna l'utilizzo dell'infrastruttura all'IF nell'ambito della capacità libera disponibile.

§ 4 Retribuzione

(1)

Per l'utilizzo dell'impianto di servizio dell'IF è previsto il pagamento di un corrispettivo in base al tariffario in vigore e pubblicato. Il tariffario in vigore è riportato nell'Allegato 4.

(2)

L'IF è tenuta a fornire all'URI tutti i dati relativi ai servizi utilizzati, necessari ai fini del calcolo delle tariffe e delle statistiche sui trasporti, entro due giorni dalla loro messa a disposizione (sotto forma di elenchi di carri o di elenchi di trasporto per treni merci via e-mail). I rapporti delle IF sono generalmente presentati utilizzando il modulo d'ordine (Allegato 1) e vengono inviati all'IF come file. Nel caso in cui l'IF introduca una procedura informatica standardizzata per la presentazione delle segnalazioni, l'IF dovrà utilizzare esclusivamente questa. L'IF autorizza inoltre l'URI a verificare la correttezza di tali dichiarazioni sulla base dei propri documenti aziendali, limitando il controllo ai soli documenti relativi al trasporto e al carico.

(3)

Gli addebiti per altri servizi/consegne e altri servizi al di fuori dell'elenco degli addebiti devono essere concordati separatamente.

(4)

Le fatture vengono emesse mensilmente e il pagamento deve essere effettuato entro una settimana dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo nel pagamento, verranno applicati gli interessi di mora previsti dalla legge. I pagamenti devono essere effettuati a:

Coordinate bancarie

.....
.....

(5)

Qualora IF non comunichi i servizi di cui ha usufruito, non li comunichi tempestivamente o li comunichi in modo incompleto, sarà tenuta a corrispondere il doppio del corrispettivo per il servizio non comunicato o non comunicato tempestivamente. Tale penale contrattuale non sarà addebitata nel caso in cui l'utente provveda successivamente alla rendicontazione dei servizi senza esserne richiesto e prima della notifica di un accertamento da parte di IF.

§ 5 Termine

(1)

L'accordo entra in vigore all'indirizzoe viene stipulato per la durata diIn seguito, il contratto viene prorogato di 12 mesi in ogni caso se non viene disdetto con un preavviso di 3 mesi al massimo dalla scadenza del contratto.

(2)

Se l'IF utilizza l'impianto di servizio dell'IF prima della stipula di un contratto, riconosce senza limitazioni le condizioni di utilizzo dell'IF.



§ 6 Cessazione

(1)

In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente del rispettivo Stato membro dell'Unione Europea, IF è tenuta a darne immediata comunicazione a RIU. In caso di revoca dell'autorizzazione, il diritto di IF di utilizzare l'infrastruttura di RIU decade con effetto immediato.

(2)

L'EIU è autorizzata a risolvere il contratto senza preavviso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile se

- (a) la procedura di insolvenza è aperta nei confronti del patrimonio dell'IF o è respinta per mancanza di patrimonio
- (b) l'IF è in ritardo di oltre 2 mesi con i suoi obblighi di pagamento nei confronti dell'RIU - nonostante un sollecito
- (c) IF non adempia agli obblighi previsti dal presente contratto nonostante un sollecito scritto e non sia quindi ragionevole aspettarsi la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte di IF.

(3)

Sono escluse le richieste di risarcimento di qualsiasi tipo da parte di IF nei confronti di IF per la risoluzione anticipata del presente contratto. Nonostante la risoluzione senza preavviso, IF si riserva il diritto di chiedere a IF il risarcimento dei danni.

§ 7 Responsabilità

Il regolamento sulla responsabilità è disciplinato nella NBS - Parte Generale e si applica di conseguenza. Le parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del DL n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società e di applicare modelli di organizzazione, gestione e controllo e codici etici in conformità alle linee guida del DL 231/2001.

§ 8 Persone di contatto

(1)

Le parti nominano reciprocamente delle persone di riferimento per le aree amministrative e operative, autorizzate a prendere decisioni a nome delle rispettive società con breve preavviso.

(2)

Le parti contraenti si informeranno immediatamente di qualsiasi modifica delle persone di contatto.

§ 9 Conservazione ed elaborazione dei dati

(1)

I dati sono raccolti in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003 solo per il rapporto contrattuale e l'espletamento dei servizi.

(2)

Le parti sono autorizzate a trasferire i dati risultanti dai documenti di richiesta o dall'esecuzione del contratto agli assicuratori ai fini della valutazione del rischio e dell'elaborazione delle richieste di risarcimento assicurativo nella misura necessaria.

(3)

Sono inoltre autorizzati a conservare i dati generali del contratto, della fatturazione e delle prestazioni in raccolte di dati comuni e a trasmetterli ai loro rappresentanti nella misura in cui ciò sia necessario per l'utilizzo dell'infrastruttura. Restano fermi gli obblighi di informazione in merito alla notifica degli incidenti all'autorità investigativa competente "Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime", ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 50/2019.

§ 10 Varie

(a) Modifiche e integrazioni alla presente INV, compresa la presente clausola, devono essere effettuate per iscritto per essere efficaci.

(b) Le parti non hanno concordato alcun accordo verbale di garanzia.

(c) Nel caso in cui una disposizione dell'INV sia o diventi invalida in tutto o in parte o inapplicabile per motivi legali o nel caso in cui il presente INV contenga lacune, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione non valida o non applicabile, si riterrà concordata la disposizione valida o applicabile che più si avvicina al significato e allo scopo economico e legale della disposizione non valida o non applicabile. In caso di lacune, si riterrà concordata la disposizione legalmente ammessa che più si avvicina a ciò che sarebbe stato concordato in base al senso e allo scopo economico e giuridico se la questione fosse stata considerata fin dall'inizio.

(d) Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. Il foro competente esclusivo è Bolzano .

(e) L'INV è redatto in duplice copia e ogni parte contraente ne riceve una.

Leipzig, den _____

Leipzig, den _____

EIU_____
SOCIETÀ DI FORNITURA DI ENERGIA

Beamer cargo

Le parti dichiarano che ogni punto del presente Contratto di utilizzo dell'infrastruttura è stato oggetto di dettagliate trattative e confermano altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, con questa seconda firma, in particolare, di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali come parte integrante del contenuto del contratto:

§ 1 (Oggetto del contratto)

§ 2 (parti del contratto)

§ 3 (Condizioni di utilizzo)

§ 4 (Retribuzione)

§ 6 (Risoluzione)

§ 7 (Responsabilità)

§ 9 (Conservazione e trattamento dei dati)

§ 10(Altro)

Leipzig, den _____

_____,den _____

EIU_____
SOCIETÀ DI FORNITURA DI ENERGIA

CargoBea,er

Appendice 1

CargoBeamer Servizi Terminalistici Italia s.r.l.

Ordinare un Utilizzo delle strutture di servizio

